



PG/2015/1240
02/07/15

A tutto il personale Tecnico, Sanitario e Amministrativo

e p.c. tutti i Responsabili delle UU.OO.

ai Coordinatori

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

Oggetto: circolare esplicativa D.Lgs. n. 80 del 15/06/2015. Modifiche al T.U. sulla maternità in materia di congedi parentali.

In riferimento all'oggetto, con la presente si intende rendere note, al personale in indirizzo, le modifiche apportate al Testo Unico sulla maternità in materia di congedo parentale.

1. MODALITA' DI FRUIZIONE

Secondo il novellato 32 del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità) per ogni bambino **nei suoi primi dodici anni di vita** hanno diritto ad usufruire del congedo parentale:

- a) **la madre lavoratrice**, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a sei mesi**;
- b) **il padre lavoratore**, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a sei mesi**, elevabile a sette nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- c) qualora vi sia **un solo genitore**, per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a dieci mesi**.

I congedi parentali dei genitori non possono eccedere il limite complessivo di 10 mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

NB: i periodi di congedo parentale nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.



2. TERMINI DI PREAVVISO

La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata attraverso la compilazione in ogni sua parte del modulo allegato e inviata al Servizio Risorse Umane (tel 0792830612-695; Fax 0792830697) con un termine di preavviso non inferiore a **cinque giorni** indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a **2 giorni** nel caso di congedo parentale su base oraria.

3. CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

Ciascun genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E' esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi correlati alla maternità.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Tenuto conto che il limite complessivo dei permessi rimane invariato (vedi punto 1) il congedo viene retribuito come di seguito indicato:

- a) i **primi trenta giorni di assenza**, successivi all'astensione obbligatoria per maternità, sono **retribuiti al 100%**, sono computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
- b) se i restanti cinque mesi di congedo parentale sono **richiesti entro il sesto anno di vita del bambino** sono retribuiti al 30%, sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità';
- c) se i restanti cinque mesi di congedo parentale sono richiesti per il minore di **età compresa tra il sesto e l'ottavo anno** sono retribuiti al 30%, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità';
- d) se il congedo parentale viene richiesto per un minore di età compresa tra l'ottavo e il dodicesimo anno, il richiedente, per il periodo di fruizione, non ha diritto a retribuzione. I periodi di congedo sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità'.



5. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO

Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

NB: le modifiche apportate dal D.Lgs n. 80 del 15/06/2015 al T.U. sulla maternità, sopra indicate, si applicano in via sperimentale dalla sua entrata in vigore esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Per gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Servizio Risorse Umane
(Dott. Salvatore Cosu)

P.O. Assuntina Manca

Ass. Amm.vo S.S.

Coll. Amm.vo V.P.